



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
“NORMATIVA D’ATENEО, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA”
UFFICIO ELETTORALE

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
- VISTO** lo Statuto di autonomia dell’Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni;
- VISTO** il “*Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato Accademico dell’Università della Calabria*”, emanato con decreto rettorale 31 luglio 2012, n. 1741;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale 6 febbraio 2013, n. 233 e successive modificazioni;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dei DD.RR. n. 2197 del 29 ottobre 2012, n. 2628 del 7 dicembre 2012, n. 920 del 19 maggio 2014 e n. 1369 del 15 luglio 2014, il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in seno al Senato Accademico scade il 31 ottobre 2015;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento di Ateneo, le modalità di elezione dei componenti del Senato Accademico sono stabilite nel Regolamento per l’elezione dei componenti del Senato Accademico;
- RAVVISATA** la necessità di procedere all’adozione di un nuovo ed apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato Accademico, atteso che il Regolamento di cui al decreto rettorale 31 luglio 2012, n. 1741 è stato adottato nella fase di prima applicazione dello Statuto;
- VISTA** la delibera adottata nella seduta del 13 luglio u.s, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nell’esprimere parere favorevole al testo del “*Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato Accademico dell’Università della Calabria*” predisposto dagli uffici dell’Amministrazione, ha proposto talune modifiche;
- VISTA** la delibera assunta nell’adunanza del 17 luglio 2015, con la quale il Senato Accademico, in sede di approvazione, ha recepito gli emendamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione ed ha proposto a sua volta ulteriori modifiche al predetto Regolamento;
- ATTESO** che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 luglio u.s., ha espresso parere favorevole al “*Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato Accademico dell’Università della Calabria*”, nel testo modificato dal Senato Accademico;

D E C R E T A

E' emanato, nel testo che segue, il “*Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato Accademico dell’Università della Calabria*“, che verrà pubblicato nell’apposita sezione della *home page* del Portale *web* di Ateneo, a cura dei competenti Uffici dell’Amministrazione.



“REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN SENO AL SENATO ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo, disciplina l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato Accademico dell’Università della Calabria.

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Il decreto verrà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, nell’apposita sezione della *home page* del Portale *web* di Ateneo, nonché su apposita pagina *web* dei Portali dei Dipartimenti.
3. Le votazioni sono valide se prende parte al voto almeno il 40% degli aventi diritto.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

1. Ha diritto a votare per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo tutto il personale, compresi i Dirigenti, in servizio alla data fissata per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
2. I Collaboratori ed Esperti Linguistici concorrono a comporre il corpo elettorale del personale tecnico-amministrativo ai fini della determinazione sia dell’*elettorato attivo* sia dell’*elettorato passivo*.
3. Ai fini dell’elezione del personale tecnico-amministrativo, hanno diritto al solo *elettorato attivo* le unità di personale tecnico-amministrativo che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:
 - a) comando presso altra amministrazione ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 3/1957;
 - b) fuori ruolo ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 3/1957;
 - c) collocati in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali provinciali e nazionali ai sensi dell’art. 31, della Legge n. 300/1970;
 - d) collocati in aspettativa per mandato parlamentare ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - e) collocati in aspettativa per motivi di servizio all’estero del coniuge ai sensi dell’art. 33, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
 - f) collocati in aspettativa per dottorato di ricerca e/o per borsa di studio ai sensi dell’art. 37, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
 - g) collocati in aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa e/o per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 37, 2° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
 - h) distacco presso altre Amministrazioni;
 - i) collocati in aspettativa o fuori ruolo per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 9-bis, della Legge n. 240/2010;
 - l) titolari delle cariche di governo indicate dalla legge n. 215/04.
4. Ha diritto all’*elettorato passivo* per la designazione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo tutto il personale, compresi i Dirigenti, in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla data di scadenza di presentazione delle candidature.
5. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti.

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo - casi di parità di voti, esclusione o inclusione

1. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
2. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo i dipendenti sospesi dal servizio, alla data di insediamento dell’Organo, a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
3. Sono esclusi, altresì, dall’elettorato attivo e passivo i dipendenti che abbiano riportato condanne penali per



reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso, alla data di insediamento dell'Organo, procedimenti penali per questi crimini.

4. Sono esclusi dall'elettorato passivo i dipendenti che non assicurino tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
5. Sono esclusi dall'elettorato passivo i dipendenti che, alla data dell'insediamento dell'Organo, abbiano ricoperto la carica di componente elettivo del Senato Accademico per un periodo pari o superiore a sei anni consecutivi. Il periodo consecutivo preso in considerazione è quello immediatamente precedente all'insediamento dell'Organo, ivi compreso il periodo già espletato alla data di entrata in vigore dello Statuto (14 aprile 2012).
6. Sono inclusi nell'elettorato passivo i dipendenti che, alla data dell'insediamento dell'Organo, abbiano ricoperto la carica di componente elettivo del Senato Accademico per un periodo inferiore a sei anni consecutivi. Il periodo consecutivo preso in considerazione è quello immediatamente precedente all'insediamento dell'Organo, ivi compreso il periodo già espletato alla data di entrata in vigore dello Statuto (14 aprile 2012).

Qualora il nuovo mandato dovesse significare il superamento dei suddetti sei anni, gli eletti rimarranno in carica per il periodo risultante come differenza tra la durata complessiva del Senato Accademico (Statuto, articolo 2.4, comma 3) e il periodo già svolto nello stesso Organo.

Art. 5 - Membri eleggibili

1. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo da eleggere in seno al Senato Accademico è indicato nello Statuto.

Art. 6 - Durata della carica e decadenza

1. L'inizio del mandato dei membri eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel decreto rettorale di nomina.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 4 e dal comma 6 del presente articolo, gli eletti possono ricandidarsi immediatamente per una sola volta.
3. Una rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.
4. Gli eletti decadono dalla carica a partire dal giorno successivo a quello in cui abbiano perduto lo status di dipendente dell'Università della Calabria. Ove si verificasse tale evenienza, l'Area Risorse Umane è tenuta a comunicare tempestivamente, all'Ufficio Elettorale di Ateneo, qualsiasi variazione intervenuta nello status di dipendente dell'Università della Calabria.
5. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surrogazione, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi nell'ambito degli Organi. Il candidato non eletto che subentra deve aver ottenuto almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. Qualora l'elenco dei non eletti sia esaurito, ovvero nel caso in cui i candidati non eletti non soddisfino la condizione suesposta (il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti), si procede a nuove elezioni.
6. Il componente che subentra per surrogazione rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Senato Accademico. Tale scorcio di mandato rileva ai fini della durata massima della carica.
7. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo che non partecipi a più di tre adunanze consecutive del Senato Accademico senza fornire adeguata giustificazione è dichiarato decaduto con provvedimento del Rettore.
8. Nelle more dell'espletamento delle elezioni suppletive, l'Organo opera validamente purché il numero dei componenti in carica non sia inferiore alla metà più uno dei componenti dell'Organo medesimo.

Art. 7 - Commissione Elettorale Centrale

1. La Commissione Elettorale Centrale, nominata dal Rettore con proprio decreto, è composta dal Direttore Generale o suo delegato con funzioni di Presidente e da due dipendenti di cui uno di categoria EP ed uno di



- Categoria D dell'Area Amministrativa-Gestionale; le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di Categoria C appartenente all'Area Amministrativa. Il Rettore nomina, altresì, quattro membri supplenti.
2. La Commissione esplica le funzioni ad essa demandate dal presente Regolamento e provvede, in ogni caso, a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.
 3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, l'Amministrazione potrà in essere le azioni necessarie per procedere alla pubblicazione degli elenchi degli elettori, completi dei dati necessari per lo scopo ed in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, nell'apposita sezione della *home page* del Portale *web* di Ateneo, nonché su apposita pagina *web* dei Portali dei Dipartimenti.
 4. Tutti i dati relativi agli elenchi degli elettori saranno forniti e certificati dall'Area Risorse Umane dell'Ateneo. La medesima Area procederà, altresì, alla certificazione delle condizioni previste per l'elettorato passivo di cui al precedente articolo 3.
 5. Ogni elettore può prendere visione dell'elenco e ricorrere avverso eventuali errori e/od omissioni entro le ore 12:00 del decimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.
 6. La Commissione Elettorale Centrale decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi, sulle integrazioni e sulle rettifiche entro le ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi.
 7. I lavori istruttori della Commissione Elettorale Centrale non sono pubblici e si svolgono nella sede ad essa assegnata. Al termine dei lavori, la Commissione curerà la pubblicazione dei relativi documenti nell'apposita sezione della *home page* del Portale *web* di Ateneo.
 8. Eventuali ricorsi o denunce relativi allo svolgimento delle elezioni vanno presentati alla Commissione Elettorale Centrale, presso l'Ufficio Elettorale di Ateneo, nei giorni e nelle ore durante i quali si svolgono le operazioni di voto.

Art. 8 - Procedimento elettorale

1. Le candidature, sottoscritte da almeno trenta membri del corpo elettorale e dal candidato in segno di accettazione, devono essere presentate a decorrere dal quarantesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni. Le stesse devono pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni.
2. Le candidature devono essere presentate esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
 - a) consegna a mano, alla Commissione Elettorale Centrale, presso l'Ufficio Elettorale di Ateneo, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì. In tal caso, sarà rilasciata regolare ricevuta contenente la data e l'ora del deposito, debitamente sottoscritta dal Presidente o da un componente della Commissione Elettorale Centrale ovvero da un dipendente dell'Ufficio Elettorale appositamente delegato per lo scopo dal Presidente della Commissione;
 - b) a mezzo posta tradizionale (raccomandata, posta celere, ecc.). In tal caso, sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "*Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato Accademico*" (non fa fede il timbro postale);
 - c) per via telematica, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo amministrazione@pec.unical.it.Al fine della verifica del rispetto del termine perentorio di presentazione sopra richiamato, non sono ammesse altre modalità di presentazione.
3. L'accettazione delle candidature e le firme di sostegno dovranno essere formalizzate utilizzando l'apposita modulistica che sarà resa disponibile nell'apposita sezione della *home page* del Portale *web* di Ateneo.
4. I modelli per l'accettazione delle candidature e per le firme di sostegno devono essere sottoscritti dai rispettivi interessati e prodotti unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
5. Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una presentazione di candidatura. In caso di sottoscrizione di più candidature, le stesse sottoscrizioni vengono considerate nulle.
6. Sono eleggibili soltanto i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.



7. Il Presidente della Commissione Elettorale Centrale avrà cura di indire pubbliche riunioni nelle quali i candidati potranno esporre i propri programmi e partecipare alla discussione degli stessi. Almeno una riunione deve essere comunque indetta prima della presentazione delle candidature.
8. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale trasmette all'Area Risorse Umane, per il tramite del segretario della Commissione, l'elenco dei candidati ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. I candidati che non risultino in possesso di detti requisiti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle candidature sono esclusi dalla competizione elettorale.
9. Indi, la Commissione Elettorale Centrale procede alla verifica delle candidature; esaurita la fase del controllo, la Commissione cura la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale nell'apposita sezione della *home page* del Portale *web* di Ateneo.
10. Eventuali contestazioni alle candidature ammesse devono essere segnalate entro il termine perentorio delle ore 12 :00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle medesime. Le stesse devono essere presentate alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza per la presentazione delle contestazioni.

Art. 9 - Seggi elettorali

1. I seggi elettorali sono costituiti con Decreto del Rettore.
2. La Commissione Elettorale Centrale determina il numero e l'ordine dei seggi elettorali e fissa i criteri di assegnazione degli elettori presso ciascun seggio.
3. L'ubicazione dei seggi elettorali è determinata dal Rettore
4. Ciascun seggio elettorale è composto da un Presidente e tre scrutatori, tra i quali il Presidente designa il Segretario ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.
5. Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno 3 componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.
6. I componenti dei seggi sono nominati dal Rettore su designazione della Commissione Elettorale Centrale, tra il Personale Tecnico-Amministrativo ed i Collaboratori ed Esperti Linguistici. Con il medesimo decreto, il Rettore provvede, altresì, alla nomina dei membri supplenti.
7. In caso di assenza di uno o più componenti, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale provvede alla sostituzione con altrettanti supplenti, seguendo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina di cui al comma precedente. Tutti i supplenti devono essere reperibili anche nel corso delle successive operazioni elettorali, nel caso si rendano necessarie ulteriori sostituzioni. In caso di assenza del Presidente all'ora stabilita per la costituzione del seggio, assumerà, temporaneamente, le funzioni di Presidente il componente con maggiore anzianità di servizio o di età.
8. Possono accedere ai seggi elettorali gli aventi diritto, regolarmente iscritti nell'elenco degli elettori ed i membri della Commissione Elettorale Centrale.
9. L'allestimento dei seggi avverrà a cura di personale all'uopo formalmente incaricato dal Direttore Generale.

Art. 10- Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione d'opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. E' vietata l'esposizione di materiale propagandistico in spazi diversi da quelli appositamente individuati dall'Area Risorse Mobiliari e Immobiliari. La violazione di tale divieto comporterà l'applicazione di quanto previsto dal successivo art. 21.
3. Nel giorno fissato per le elezioni ed in quello ad esso precedente è vietata ogni propaganda elettorale.
4. Ove venga a conoscenza di violazioni dei divieti di cui ai precedenti commi, il Presidente del seggio informa prontamente la Commissione Elettorale Centrale.
5. La Commissione ne dà, senza indugio, comunicazione al Rettore ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 21.

Art. 11 - Insediamento del seggio



1. L'insediamento del seggio elettorale deve avvenire il giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, secondo l'orario indicato nel decreto rettorale di costituzione dei seggi.
2. Nel medesimo giorno, i componenti del seggio elettorale si riuniscono per acquisire, dall'Ufficio Elettorale di Ateneo, il materiale necessario all'esercizio del voto (schede elettorali, verbali, elenco degli elettori, timbro dell'Ateneo, materiale di cancelleria, ecc.), il quale verrà opportunamente sigillato e custodito.
3. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio procede alla vidimazione delle schede occorrenti per le votazioni, facendo apporre su ciascuna di esse il timbro dell'Ateneo e una firma o sigla da parte di uno dei componenti del seggio medesimo.
4. Il Presidente controlla poi il numero delle schede vidimate facendone menzione nel verbale; procede, quindi, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore atta all'introduzione delle schede votate.
5. Il Presidente ha il compito specifico di controllare gli allestimenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
6. Per la vigilanza dei seggi e del relativo materiale durante lo svolgimento delle votazioni e dello scrutinio e durante le eventuali sospensioni, il Presidente del seggio si avvale di personale all'uopo formalmente incaricato dal Direttore Generale.

Art. 12 - Diritto al voto

1. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto. Di ciò sarà fatta circostanziata menzione nel verbale a cura del Presidente del Seggio.
2. La funzione di accompagnatore non può essere esercitata per più di un elettore.

Art. 13 – Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nel giorno e negli orari indicati nel Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.
2. All'ora e nel giorno fissato per le elezioni, il Presidente del seggio elettorale dichiara aperte le votazioni.
3. In ogni seggio elettorale gli elettori devono trattenersi solo il tempo strettamente necessario per votare.
4. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano un valido documento di identità. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione dell'elenco degli elettori saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio gli estremi del documento. In alternativa, uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella medesima colonna.
5. Qualora il nominativo dell'elettore non risulti iscritto nell'elenco dei votanti o i dati anagrafici risultino erroneamente trascritti, questi potrà comunque esercitare il diritto di voto previa presentazione al Presidente del seggio elettorale di una apposita attestazione rilasciata dall'ufficio competente dell'Area Risorse Umane. Detta attestazione, dopo la trascrizione del nominativo dell'elettore in calce all'elenco dei votanti o della variazione dei dati anagrafici, deve essere allegata al verbale del seggio.

Art. 14 - Espressione di voto e preferenze

1. Il Presidente o uno dei componenti il seggio provvedono a consegnare all'elettore la matita copiativa e la scheda elettorale.
2. Dopo aver esercitato in segreto il diritto di voto, l'elettore deve piegare e chiudere la scheda restituendola unitamente alla matita copiativa.
3. Il Presidente o un componente del seggio depongono la scheda votata, in presenza dell'elettore, nell'urna attraverso l'apposita feritoia.
4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
5. Il voto si esprime contrassegnando con una X, con l'apposita matita copiativa, la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
6. Sono vietati altri segni e/o indicazioni.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l'annullamento del voto.



8. Nel caso in cui l'elettore indichi erroneamente un altro soggetto rispetto a quello che avrebbe voluto votare, ovvero commetta un errore di altra natura all'atto del voto, ha diritto di ricevere un'altra scheda su cui apporre validamente la propria preferenza, dopo aver consegnato al Presidente del seggio la scheda contenente l'erronea votazione, la quale viene immediatamente annullata. Di ciò viene fatta menzione nel processo verbale.

Art. 15 - Schede nulle

1. Sono nulle:
 - a) le schede non vidimate nelle forme previste dal precedente art. 11;
 - b) le schede nelle quali la preferenza non risulti espressa con matita copiativa;
 - c) le schede che presentino segni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore;
 - d) le schede sulle quali siano espresse preferenze in eccedenza.
2. In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi in cui le schede presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 16 - Chiusura delle votazioni

1. All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, il Presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nel seggio, dichiara chiuse le votazioni. Accerta, altresì, il numero dei votanti risultante dalle firme apposte sull'elenco degli elettori e su eventuali elenchi aggiuntivi e ne prende nota nell'apposito verbale, riscontrando, successivamente, il predetto numero con quello delle schede estratte dall'urna.

Art. 17 - Operazione di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. Il Presidente, coadiuvato dai componenti il seggio, estrae ad una ad una le schede dall'urna spiegandole di volta in volta ed enunciando ad alta voce la preferenza ivi contenuta, assicurandosi che due scrutatori ne prendano nota contemporaneamente sulle apposite tabelle.
4. In caso di contestazione sulla validità di una scheda il Presidente del seggio elettorale ne dà atto con apposita annotazione nel verbale. La scheda viene, quindi, esclusa provvisoriamente dallo spoglio e riservata al giudizio della Commissione Elettorale Centrale.
5. Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, il Presidente del seggio è autorizzato a sospendere i lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nell'urna sigillata e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, le tabelle di scrutinio e tutte le scritturazioni. In tal caso, il Presidente avrà cura di impartire le opportune disposizioni per la vigilanza dell'urna e del materiale elettorale durante la chiusura del seggio.
6. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira le tabelle di scrutinio e prende nota nel verbale delle preferenze riportate da ciascun candidato.

Provvede, quindi, a raggruppare separatamente il materiale del seggio nei seguenti plichi:

Plico n. 1

- le schede valide
- le schede nulle
- le schede bianche

Plico n. 2

- le schede vidimate e non utilizzate
- le schede non vidimate

Plico n. 3

- prima copia del verbale
- prima copia delle tabelle di scrutinio
- l'elenco degli elettori



Plico n. 4

- il materiale utilizzato dal seggio (matite copiative, timbro dell'Ateneo, ecc.)

Plico n. 5

- seconda copia del verbale
- seconda delle tabelle di scrutinio
- schede contestate

I plichi n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, riportanti il numero del seggio, sigillati, timbrati e firmati all'esterno dai componenti il seggio, sono trasmessi all'Ufficio Elettorale di Ateneo. Il plico n. 5, sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio viene trasmesso alla Commissione Elettorale Centrale nella sede all'uopo ad essa assegnata, idonea a custodire detto materiale con adeguata garanzia di sicurezza.

7. Di tutte le operazioni viene redatto verbale, in duplice copia, su apposito format predisposto dall'Ufficio Elettorale di Ateneo.

Art. 18 - Proclamazione degli eletti

1. Presidente della Commissione Elettorale Centrale accerta, preliminarmente, il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il quorum necessario per la validità della votazione fissato dall'art. 2 del presente Regolamento.
2. Qualora il predetto quorum non sia stato raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che è trasmesso a cura del segretario della Commissione, al Rettore, unitamente ad una copia dell'elenco dei votanti, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti della Commissione. Tutto il restante materiale – ivi comprese le schede votate e non scrutinate ed una copia del verbale - sarà restituito, a cura del segretario della Commissione, all'Ufficio Elettorale di Ateneo. Il Rettore, in tal caso, dichiara con proprio provvedimento l'invalidità della votazione ed indice il nuovo turno elettorale.
In caso contrario, la Commissione Elettorale Centrale prende in esame i verbali delle operazioni elettorali, decide sulle schede contestate e procede, infine, alla proclamazione degli eletti, secondo il numero delle preferenze riportate da ciascun candidato.
3. Delle operazioni della proclamazione degli eletti, il segretario della Commissione Elettorale Centrale redige apposito verbale, in duplice copia, controfirmato dal Presidente.
4. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti della Commissione Elettorale Centrale, viene trasmessa, a cura del segretario, alla Direzione Generale. L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa, con le medesime modalità, all'Ufficio Elettorale di Ateneo.

Art. 19 – Ricorsi

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.
2. Il ricorso deve essere depositato presso l'Ufficio Elettorale di Ateneo, a pena di decadenza, entro le ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo alla proclamazione dei risultati.
3. Sul ricorso decide la Commissione Elettorale Centrale, con provvedimento definitivo, entro le ore 12:00 del terzo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi.
4. La Commissione decide a maggioranza.
Il segretario della Commissione non ha diritto di voto.
5. Il verbale conclusivo della Commissione Elettorale Centrale, relativo agli eventuali ricorsi presentati, deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti di cui all'articolo 18, le correzioni integrative decise dalla stessa Commissione in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.
6. Il verbale è redatto in duplice copia.
7. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti della Commissione Elettorale Centrale, viene trasmesso, a cura del segretario della Commissione, alla Direzione Generale.
8. L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa, con le medesime modalità, all'Ufficio Elettorale di Ateneo.



9. I nominativi dei componenti eletti in seno al Senato Accademico sono comunicati, a cura dell'Ufficio Elettorale di Ateneo, all'Area Risorse Umane che provvederà a segnalare tempestivamente al medesimo Ufficio qualsiasi variazione intervenuta nello status dei candidati eletti.

Art. 20 – Incompatibilità

1. Secondo le previsioni di cui allo Statuto e al Regolamento di Ateneo, è fatto divieto ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in seno al Senato Accademico di ricoprire cariche o svolgere funzioni incompatibili con quelle espressamente previste dai medesimi testi normativi.
2. Nel caso in cui l'eletto venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo, è tenuto a presentare al Rettore dichiarazione scritta di opzione entro dieci giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica di membro del Senato Accademico. Il Rettore, in ogni caso, può procedere d'ufficio alla verifica di eventuali incompatibilità.

Art. 21- Sanzioni disciplinari

1. Chiunque con qualsiasi mezzo turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale e delle elezioni o violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto sarà perseguito disciplinarmente, salvo il rapporto all'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato, a cura del segretario della Commissione, alla Direzione Generale.”

IL RETTORE
Prof. Gino Mirocle CRISCI